

Repertorio numero 51111

Raccolta numero 13910

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio

(18 maggio 2021)

In Barberino Tavarnelle, Frazione Tavarnelle Val di Pesa Via

XXV Aprile n.2, nel mio studio, alle ore diciassette e minuti venti.

Dinanzi a me, dottor Stefano Faucci, notaio in Tavarnelle Val

di Pesa, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firen-

ze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor:

- Alessandro CIAPPI, nato a Tavarnelle Val di Pesa il 7 agosto

1948, domiciliato per la carica presso la sede della società

di cui in appresso, Amministratore.

Il comparso, dell'identità personale del quale io Notaio so-

no certo, nella sua qualità, come dichiara, di Amministratore

Unico della Società "**FARMAPESA S.p.A.**", con sede in Barberino

Tavarnelle (FI), frazione Tavarnelle Val di Pesa, Piazza Gia-

como Matteotti n.c. 39, codice fiscale e numero d'iscrizione

nel Registro delle Imprese di Firenze: 05261870488, capitale

sociale di Euro 450.000,00, interamente versato, mi richiede

di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della detta

Società, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discute-

re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Registrato a FI:

il 27/05/2021

n. 22639

Serie 1T

Esatti € 356,00

- Modifiche Statuto per adeguamento alle disposizioni di cui al D.lgs n. 175/2016;

- Varie ed eventuali.

Il comparente, a norma dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea e quindi accerta e dà atto:

- della presenza del "Comune di Barberino Tavarnelle" con sede in Barberino Tavarnelle (FI), frazione Tavarnelle Val di Pesa, Piazza Giacomo Matteotti n.c. 39, titolare di numero 449.000 (quattrocentoquarantanovemila) azioni di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna per un totale di Euro 449.000,00 (quattrocentoquarantanovemila Euro e zero centesimi), pari al 99,78% del capitale sociale

in persona della signora Anna GRASSI, nata a Tavarnelle Val di Pesa il 12 agosto 1954, giusta delega a lei conferita in data 17 maggio 2021 dal Sindaco David Baroncelli nato a Firenze il 2 agosto 1977 domiciliato per la carica presso la casa comunale, autorizzato da delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 12 maggio 2021 immediatamente esecutiva;

- che il residuo 0,22% (zero virgola ventidue per cento), pari a n. 1.000 (mille) azioni da euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, è posseduto dalla stessa società FARMAPESA S.p.A. e quindi privo di voto, ma ai fini della costituzione in assemblea è rappresentato dalla signor Anna Grassi per delega a lei conferita dal legale rappresentante di FARMAPESA S.p.A. in da-

ta odierna;

- che le suddette deleghe vengono acquisite, per esservi conservate, agli atti sociali;

- che gli azionisti presenti hanno provveduto a depositare, nei modi e nei termini di legge, le proprie azioni presso la sede della Società;

- della presenza dell'Organo di Amministrazione - Amministratore Unico - nella propria persona;

- della presenza dell'Organo di Controllo - Collegio Sindacale

- nelle persone dei signori, dottor Giovanni Parigi, presidente del Collegio Sindacale, dottoressa Francesca Targioni, sindaco effettivo e Dottor Luciano Conti, sindaco effettivo;

- che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme al dettato previsto dall'articolo 2397 del Codice Civile;

- che l'azionista "Comune di Barberino Tavarnelle" preliminarmente interpellato, non ha manifestato di trovarsi in una delle situazioni che, a norma di legge e di Statuto, comportano la carenza, la decadenza o l'impossibilità dell'esercizio del voto;

- che lo stesso azionista ha dichiarato di essere pienamente informato sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro discussione.

Il Presidente, pertanto, considerata la presenza dell'azionista titolare e portatore del 99,78%(novantanove virgola settantotto per cento) del capitale sociale e che il residuo

0,22%(zero virgola ventidue per cento) del capitale sociale è di proprietà della società stessa ed è presente ai fini della regolare costituzione come sopra detto, dell'organo amministrativo e di quello di controllo, dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria.

Il Presidente inizia la trattazione illustrando ai presenti i motivi che rendono necessaria la modifica del vigente statuto sociale, in parte per adeguarlo alle attuali esigenze sociali (articolo 2 sede) (articolo 4 soci) (articolo 22 ) ed in parte affinché la società "FARMAPESA S.p.A." possa assumere la qualità di "società in house" e quindi per adeguarlo ai requisiti previsti dal D.Lgs n. 175/2016, ed in particolare:

**l'art. 5** viene declinato in ossequio a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016

**gli articoli 1 e 7** sono rimodulati in ossequio a quanto disposto dall'art. 16 comma 1 del D.Lgs 175/2016

**l'art. 6** è modificato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs 175/2016 in forza del quale "gli statuti delle società di cui al presente articolo - società house - devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di ef-

ficienza sul complesso dell'attività principale della società";

è inserito il TITOLO VII "Controllo Analogo" ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 in forza del quale "il controllo analogo è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante".

Per quanto occorrer possa il presidente rende edotta l'assemblea che la partecipazione dello 0,22% non detenuta dal Comune di Barberino Tavarnelle (Amministrazione pubblica che attualmente esercita il controllo e a seguito delle modifiche eserciterà il controllo analogo) non osta alla definizione della società come società in house ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 175/2016, e comunque è detenuta come azione propria dalla società stessa.

A questo punto, propone il nuovo testo che previa lettura datane, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", vidimato come per legge, onde formarne parte integrante e sostanziale.

Sull'esposizione del Presidente si apre in assemblea una breve

discussione, al termine della quale, l'unico azionista

DELIBERA

di apportare allo statuto sociale le modifiche come sopra proposte dal Presidente affinché la società "FARMAPESA S.p.A." possa assumere la qualità di "società *in house*" ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 175/2016 e a tal fine adeguare lo statuto sociale ai sensi del detto D.Lgs. 175/2016 approvando il nuovo testo proposto dal Presidente, ed in particolare:

vengono modificati come segue gli articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 22, e viene inserito il TITOLO VII "Controllo Analogico" e gli articoli

**"Art. 1 - Costituzione e denominazione**

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 è costituita una società per azioni denominata

"FARMAPESA" S.p.A.

La Società è integralmente a partecipazione pubblica (salvo il possesso di azioni proprie) ai sensi dell'art. 16 1° comma del D. Lgs. 175/2016 e degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile e in particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e seguenti del Codice Civile."

**"Art. 2 - Sede**

La Società ha sede legale in Barberino Tavarnelle (FI).

La Società potrà aprire farmacie, uffici e depositi su tutto il territorio dei Comuni soci, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, ed esternamente a tali territori, con delibe-

razione dell'Assemblea dei soci.

Per l'apertura di sedi secondarie è richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria."

#### **"Art. 4 - Soci**

Possono essere soci della società FARMAPESA S.r.l. i Comuni e le Province, gli Enti Pubblici, gli Enti Pubblici economici.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico, di diritto privato solo nei casi previsti dalla legge e in forma che non comporti controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci."

#### **"Art. 5 - Oggetto**

La Società ha per oggetto conformemente a quanto disposto dall'art. 4 D. Lgs. 175/2016 lettera a), b), c) e d):

a) l'erogazione di servizi pubblici locali ed in particolare:

- la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;

- la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e

magistrali omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla Tabella XIV cat. 9, 10, 13, 16, 19 ed alla Tabella IX, nonché alla Tabella speciale per i titolari di farmacie dei D.M. 375 del 4.8.1988 e successive modificazioni;

- la vendita di materiali di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteristici rientranti nell'ambito dell'esercizio farmaceutico;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;

- le prestazioni di servizi socio-sanitari ad essa affidati;

- l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi;

- la gestione di ambulatori e poliambulatori medici.

Nell'oggetto rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate, tra cui l'acquisto, la vendita, la locazione, la permuta, il noleggio, la manutenzione, l'ampliamento e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere, la gestione di altri servizi pubblici;

- studi ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecni-



co-economica a Enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può:

- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- \* la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;

- \* la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

- \* l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura;

- \* la qualificazione e la preparazione degli operatori.

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente pubblico partecipante o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nel quadro degli indirizzi generali formulati dalla Amministrazione comunale, per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto aziendale o ad esso complementari, l'Azienda può promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali. L'Azienda può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie.

La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci. "

**"Art. 6 - Il fatturato**

Il fatturato ai sensi dell'art. 16 3° comma del D. Lgs. 175/2016 della Società dovrà essere effettuato per una percentuale superiore all'80%(ottantapercento) nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico/Enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società."

**"Art. 7 - Il capitale**

Il capitale della Società è di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale dovrà essere detenuto ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs. 175/2016 da Enti pubblici. Non è consentita partecipazione di capitali privati salvo i casi previsti dalla legge.

Il capitale è interamente posseduto, salvo azioni proprie detenute dalla Società nei limiti di legge, dal Comune di Barberino Tavarnelle.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione di Enti pubblici la Società si scioglie a norma dell'art. 2484

n. 7 del Codice Civile. "

**"Art. 22 - Nomina e composizione dell'Organo di Amministrazione.**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori incluso il Presidente, per i quali non siano presenti cause di incompatibilità in base alla normativa pro tempore vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore.

L'organo di amministrazione è nominato dall'Assemblea, salvo quanto disposto al successivo capoverso.

Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione spetta al Sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle, il quale potrà designare anche un altro consigliere di amministrazione. I soci di minoranza che possiedono almeno il 30% del capitale sociale potranno designare un consigliere di amministrazione il quale assumerà anche la funzione di amministratore delegato, eleggendolo a maggioranza delle quote detenute dai soci con esclusione di voto del solo Comune di Barberino Tavarnelle.

I compensi spettanti al presidente, all'amministratore delegato e ai consiglieri saranno determinati all'atto della nomina.

I compensi possono essere riconosciuti secondo le modalità e

nei limiti della normativa vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai membri degli organi sociali.

L'Organo Amministrativo dura in carica un triennio.

Gli amministratori sono rieleggibili."

## **"TITOLO VII**

### **CONTROLO ANALOGO**

#### **Art. 29 - Modalità generali di attuazione del controllo analogo**

Il controllo analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:

- a) controllo ex ante-indirizzo;
- b) controllo contestuale - monitoraggio;
- c) controllo ex post - verifica.

#### **Art. 30 - Controllo ex ante**

Il controllo ex-ante si concretizza nell'individuazione ed assegnazione degli obiettivi strategici ed operativi la Società sarà tenuta a raggiungere. Gli obiettivi strategici avranno un orizzonte temporale pluriennale (normalmente triennale), mentre gli obiettivi operativi avranno un orizzonte annuale. Gli obiettivi potranno avere anche natura economico-finanziaria.

Gli obiettivi operativi potranno essere variati in corso d'anno. Gli obiettivi strategici saranno aggiornati di anno in an-

no.

Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Società predispone un documento relazionale in cui individuare le attività da svolgere e i risultati ipotizzati.

Con l'approvazione di tale programma, l'assemblea dei soci espleta il controllo ex-ante. Lo svolgimento di attività non comprese nel documento in oggetto, dovrà essere autorizzata tramite atti di controllo ex-ante adottati specificatamente per la fattispecie verificatasi.

Gli Organi societari si devono attenere agli obiettivi fissati con il controllo ex-ante. E tuttavia necessaria la condivisione degli stessi da parte degli organi della Società, senza il mancato raggiungimento degli stessi non potrà essere in nessun modo censurato.

In caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, gli enti soci possono indicare le azioni necessarie da intraprendere.

#### **Art. 31 - Controllo contestuale**

In fase di monitoraggio, entro i termini il 31 luglio di ogni anno, la Società presenta agli Enti socie una relazione illustrativa sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché si possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

In caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, gli enti potranno indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi fissati nella fase di controllo ex ante.

#### **Art. 32 - Controlli ex post**

Il controllo ex post verrà attuato in fase di approvazione del Rendiconto della Società, dando atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi."

L'assemblea, infine, delibera di conferire al signor CIAPPI Alessandro, nella sua qualità, tutti i necessari poteri affinché lo stesso possa apportare al presente verbale quelle integrazioni, modifiche o soppressioni, necessarie per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la delibera di cui all'ordine del giorno.

Il comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale contenente le modifiche oggi deliberate, statuto che, vidimato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Il componente consente il trattamento dei suoi dati personali e della società rappresentata ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

La parte dichiara, ai sensi del D.Lgs.n.231 del 21 novembre 2007, nella consapevolezza delle responsabilità penali scaturenti dalla violazione della normativa in materia di riciclaggio, di non agire quali "soggetti interposti" o, comunque, nell'interesse di soggetti diversi da quelli dichiarati in comparizione e che non sono "politicamente esposti".

Il presente verbale, scritto per la massima parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia da me diretta, salvo quanto notasi di mio pugno, su pagine sette e quanto fin qui della ottava, di due fogli, è stato da me notaio letto, in assemblea, al componente, il quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla propria volontà, alle operazioni svoltesi ed a verità.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quaranta.

Firmato: Alessandro Ciappi; Stefano Faucci notaio.

\* \* \* \* \*

Copia conforme all'originale, firmato come per legge, nei miei rogiti, che si rilascia dal notaio Stefano Faucci in numero fogli per uso consentito dalla legge.

Barberino Tavarnelle, lì



Allegato "A" Repertorio n. 51.111

Raccolta n. 13.910

**STATUTO**

**Società**

**FARMAPESA S.p.A.**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 è costituita una società per azioni denominata

"FARMAPESA" S.p.A.

La Società è integralmente a partecipazione pubblica (salvo il possesso di azioni proprie) ai sensi dell'art. 16 1° comma del D. Lgs. 175/2016 e degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile e in particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2 - Sede**

La Società ha sede legale in Barberino Tavarnelle(FI).

La Società potrà aprire farmacie, uffici e depositi su tutto il territorio dei Comuni soci, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, ed esternamente a tali territori, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Per l'apertura di sedi secondarie è richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria.

**Art. 3 - Durata**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata

potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

#### **Art. 4 - Soci**

Possono essere soci della società FARMAPESA S.r.l. i Comuni e le Province, gli Enti Pubblici, gli Enti Pubblici economici.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico, di diritto privato solo nei casi previsti dalla legge e in forma che non comporti controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 5 - Oggetto**

La Società ha per oggetto conformemente a quanto disposto dall'art. 4 D. Lgs. 175/2016 lettera a), b), c) e d):

a) l'erogazione di servizi pubblici locali ed in particolare:

- la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;

- la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui

alla Tabella XIV cat. 9, 10, 13, 16, 19 ed alla Tabella IX,

nonché alla Tabella speciale per i titolari di farmacie dei

D.M. 375 del 4.8.1988 e successive modificazioni;

- la vendita di materiali di medicazione, articoli sanitari e

protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici,

siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici

per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteri-

stici rientranti nell'ambito dell'esercizio farmaceutico;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai pro-

grammi di medicina preventiva, di informazione ed educazione

sanitaria e di aggiornamento professionale;

- le prestazioni di servizi socio-sanitari ad essa affidati;

- l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la

produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e

di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi;

- la gestione di ambulatori e poliambulatori medici.

Nell'oggetto rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle so-

pra indicate, tra cui l'acquisto, la vendita, la locazione, la

permuta, il noleggio, la manutenzione, l'ampliamento e la ri-

parazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei

macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere,

la gestione di altri servizi pubblici;

- studi ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecni-

co-economica a Enti pubblici e privati nel settore dei pubbli-

ci servizi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può:

- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;
- la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
- l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura;
- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente pubblico partecipante o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nel quadro degli indirizzi generali formulati dalla Amministrazione comunale, per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto aziendale o ad esso complementari, l'Azienda può promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali. L'Azienda può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie.

La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione

di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 6 - Il fatturato**

Il fatturato ai sensi dell'art. 16 3° comma del D. Lgs. 175/2016 della Società dovrà essere effettuato per una percentuale superiore all'80%(ottantapercento) nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico/Enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE - AZIONI - CONTRIBUTI**

#### **Art. 7 - Il capitale**

Il capitale della Società è di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale dovrà essere detenuto ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs. 175/2016 da Enti pubblici. Non è consentita partecipazione di capitali privati salvo i casi previsti dalla legge.

Il capitale è interamente posseduto, salvo azioni proprie detenute dalla Società nei limiti di legge, dal Comune di Barberino Tavarnelle.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione

di Enti pubblici la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del Codice Civile.

#### **Art. 8 - Azioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Le azioni non possono essere costituite in pegno né date in alcuna forma di garanzia.

#### **Art. 9 - Diritto di prelazione**

Il socio che intende cedere a terzi, anche indirettamente, conferire in società, costituire in usufrutto le proprie azioni o parte di esse, o diritti di opzione a lui spettanti, dovrà informarne con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'Organo di Amministrazione e tutti gli altri soci, indicandovi modalità, termini e condizioni di vendita. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta, comunicando, con analoghe modalità, entro quindici giorni da quello in cui hanno ricevuto la raccomandata di cui sopra, all'Organo Amministrativo e al socio cedente se intendono esercitare il loro diritto di prelazione alle stesse condizioni dell'offerta e se siano disponibili anche ad acquistare le eventuali azioni per le quali gli altri soci non abbiano esercitato i propri diritti di prelazione. In tale ultimo caso, le azioni per le quali uno o più soci non hanno esercitato la prelazione saranno ac-

quistate dai soci che hanno manifestato l'ulteriore disponibilità all'acquisto, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione al capitale della società.

La prelazione opera solo ove sia esercitata per tutte le azioni poste in vendita.

Il diritto di prelazione, scaduto il termine previsto per il suo esercizio, si intenderà rinunciato.

#### **Art. 10 - Aumento del capitale**

Il capitale sociale potrà essere aumentato, nelle forme di legge, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, e le azioni emittende dovranno essere offerte in opzione ai soci, in proporzione delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, salvi i casi previsti dalla legge.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni speciali, aventi diritti diversi dalle preesistenti azioni.

#### **Art. 11 - Versamenti sulle azioni**

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti.

#### **Art. 12 - Riduzione del capitale**

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2412 del Codice Civile.

#### **Art. 13 - Obbligazioni**

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominati-

ve, convertibili e non, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **Art. 14 - Contributi alla Società.**

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo dell'attività prevista nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione della attività e ogni altro investimento durevole è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso. L'organo amministrativo deve dare atto della economicità nell'atto di approvazione.

### **TITOLO III**

#### **GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 15 - Organi**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico
- c) il Collegio Sindacale se nominato

### **TITOLO IV**

#### **L'ASSEMBLEA**

#### **Art. 16 - Assemblea**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dis-



senzienti.

#### **Art. 17 - Convocazione**

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Con la stessa lettera possono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, sia presente l'Organo di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in via ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. In presenza di particolari esigenze, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea in via straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo d'amministrazione lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai

sensi di legge.

**Art. 18 - Diritto di intervento in assemblea.**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che hanno depositato i propri titoli azionari presso la sede sociale o le casse incaricate almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, salvi i limiti di legge.

**Art. 19 - Voto**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 20 - Presidenza**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona eletta dall'assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

**Art. 21 - Validità delle Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con la presenza e le maggioranze previste dagli articoli 2368 e, in caso di seconda convocazione, 2369 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente della stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nelle Assemblee convocate in via straordinaria, e nei casi in cui l'Organo d'Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

## **TITOLO V**

### **ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 22 - Nomina e composizione dell'Organo di Amministrazione.**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori incluso il Presidente, per i quali non siano presenti cause di incompatibilità in base alla normativa pro tempore vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore.

L'organo di amministrazione è nominato dall'Assemblea, salvo quanto disposto al successivo capoverso.

Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione spetta al Sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle, il quale potrà designare anche un altro consigliere di amministrazione. I soci di minoranza che possiedono almeno il 30% del capitale sociale potranno desi-

gnare un consigliere di amministrazione il quale assumerà anche la funzione di amministratore delegato, eleggendolo a maggioranza delle quote detenute dai soci con esclusione di voto del solo Comune di Barberino Tavarnelle.

I compensi spettanti al presidente, all'amministratore delegato e ai consiglieri saranno determinati all'atto della nomina.

I compensi possono essere riconosciuti secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai membri degli organi sociali.

L'Organo Amministrativo dura in carica un triennio.

Gli amministratori sono rieleggibili.

#### **Art. 23 - Poteri dell'Organo di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

L'amministratore delegato, qualora nominato ai sensi dell'articolo precedente, potrà agire secondo il contenuto e i limiti della delega indicati all'atto della nomina, salvo comunque le seguenti materie che rimarranno di competenza del consiglio di amministrazione:

- Contratti di acquisto, cessione, locazione, trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o aziende;

- Assunzione e licenziamento di personale dipendente a qualsiasi titolo, nonché conferimenti di incarichi di consulenza esterna di importo superiore ad euro 5.000,00;

- Effettuazione di investimenti o stipula di contratti di finanziamento per un importo superiore ad euro 10.000,00.

#### **Art. 24 - Convocazione del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di solito nella sede della Società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta due degli amministratori in carica.

Il consiglio si può svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

**Art. 25 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

**Art. 26 - Firma e rappresentanza**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

La firma sociale e la rappresentanza della società spetta anche, se nominati, agli Amministratori Delegati nei limiti della delega concessa.

**TITOLO VI**

**IL COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 27 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale**

Qualora ricorrano i presupposti o sia nominato, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore. Ai sensi dell'art. 2449 sarà facoltà dei soci di minoranza che possiedono almeno il

30% designare un sindaco effettivo e un sindaco supplente, mentre la designazione del presidente del collegio sindacale sarà in ogni caso di spettanza del sindaco di Barberino Tavarnelle.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Ricorrendo i presupposti di legge, al collegio Sindacale è altresì attribuita la revisione contabile della società ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 28 - Requisiti degli Amministratori e dei Sindaci**

Gli Amministratori ed i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza ed autonomia.

### **TITOLO VII**

#### **CONTROLO ANALOGO**

#### **Art. 29 - Modalità generali di attuazione del controllo analogo**

Il controllo analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:

- a) controllo ex ante-indirizzo;
- b) controllo contestuale - monitoraggio;
- c) controllo ex post - verifica.

#### **Art. 30 - Controllo ex ante**

Il controllo ex-ante si concretizza nell'individuazione ed assegnazione degli obiettivi strategici ed operativi la Società sarà tenuta a raggiungere. Gli obiettivi strategici avranno un orizzonte temporale pluriennale (normalmente triennale), mentre gli obiettivi operativi avranno un orizzonte annuale. Gli obiettivi potranno avere anche natura economico-finanziaria. Gli obiettivi operativi potranno essere variati in corso d'anno. Gli obiettivi strategici saranno aggiornati di anno in anno.

Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Società predisporre un documento relazionale in cui individuare le attività da svolgere e i risultati ipotizzati.

Con l'approvazione di tale programma, l'assemblea dei soci espleta il controllo ex-ante. Lo svolgimento di attività non comprese nel documento in oggetto, dovrà essere autorizzata tramite atti di controllo ex-ante adottati specificatamente per la fattispecie verificatasi.

Gli Organi societari si devono attenere agli obiettivi fissati con il controllo ex-ante. E tuttavia necessaria la condivisione degli stessi da parte degli organi della Società, senza il mancato raggiungimento degli stessi non potrà essere in nessun modo censurato.

In caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, gli enti soci possono indicare le azioni necessarie da intraprendere.



#### **Art. 31 - Controllo contestuale**

In fase di monitoraggio, entro i termini il 31 luglio di ogni anno, la Società presenta agli Enti socie una relazione illustrativa sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché si possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

In caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, gli enti potranno indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi fissati nella fase di controllo ex ante.

#### **Art. 32 - Controlli ex post**

Il controllo ex post verrà attuato in fase di approvazione del Rendiconto della Società, dando atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi.

### **TITOLO VIII**

#### **BILANCI E RELAZIONI**

#### **Art. 33 - Il bilancio**

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il

bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo Amministrativo in conformità all'art. 2428 del Codice Civile e a quella del Collegio Sindacale se nominato (art. 2429 del Codice Civile) è presentato entro il successivo trenta aprile alla Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci se nominati dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Quando particolari esigenze, da constatarsi da parte dell'organo amministrativo lo richiedono, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 34 - Scioglimento**

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Am-

ministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

## **TITOLO X**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 35 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale, eccettuate le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale a) che dovessero insorgere tra i soci ; b) che dovessero insorgere tra soci e società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari; c) promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti.

Tale collegio sarà composto da tre arbitri i quali verranno nominati tutti dal Presidente dell'Ordine dei dottori commer-

cialisti di Firenze, e qualora questi non vi provveda entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di nomina, la nomina dovrà essere richiesta al Presidente del Tribunale di Firenze.

Il Collegio Arbitrale così formato, a maggioranza, sceglie tra i suoi membri il Presidente: La sede dell'arbitrato viene stabilita a Firenze.

Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo il diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme di cui agli artt. 34,256 e 36 del D. Lgs. 5/2003 e quelle del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale, in quanto compatibili.

Firmato: Alessandro Ciappi; Stefano Faucci notaio.